



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine



33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 - C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it - PEC: uspu@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015 n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020 n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- RICHIAMATO in particolare l'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;
- CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata Ordinanza, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
- CONSIDERATO pertanto che la procedura di presentazione delle domande ed esame e validazione delle stesse, già recanti punteggio riportato dal sistema informatico, soggiace al regime delle dichiarazioni sostitutive e relativa responsabilità degli istanti sia di natura civile sia di natura penale;
- VISTO il proprio dispositivo prot. 5286 del 04.09.2020, con cui sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia dell'Ambito di Udine per posti comuni e di sostegno del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020-2021 e 2021-2022;
- VISTE le segnalazioni prodotte dagli interessati e gli ulteriori accertamenti d'Ufficio;
- RAVVISTA all'esito della relativa istruttoria la necessità procedere alla rettifica di punteggi e posizioni;
- VISTO il potere di autotutela;
- VISTI i decreti di esclusione;

DISPONE

1. Sono pubblicate in allegato al presente decreto le Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia dell'Ambito di Udine valevoli per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 per **posti comuni e di sostegno di scuola dell'infanzia e scuola primaria (AAA -**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine



33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 - C.F. 80003960301

e-mail: usp.ud@istruzione.it - PEC: uspu@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- ADAA – EEEE - ADEE) rettificate** come da allegato al presente dispositivo, di cui costituisce parte integrante. Nel rispetto delle norme sulla privacy sono stati eliminati alcuni dati che hanno concorso alla costituzione delle stesse.
2. Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.
 3. Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni rese nella domanda verificando il possesso del titolo che da diritto all'inserimento nella relativa graduatoria ed il punteggio secondo quanto previsto dalle tabelle di valutazione allegate all'Ordinanza medesima.
 4. All'esito dei controlli in questione, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunicherà l'esito della verifica a quest'Ufficio, il quale convaliderà a sistema i dati contenuti nella domanda. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli ne darà comunicazione parimenti a quest'Ufficio, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della citata Ordinanza, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante.
 5. Restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
 6. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale sopra richiamata.
 7. Il presente atto è pubblicato sul sito www.scuola.fvg.it e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado dell'Ambito di Udine.

Ai sensi dell'articolo 9, punto 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

Il Dirigente
Fabrizia Tramontano

*Alle scuole di ogni ordine e grado
Alle OOSS della scuola
All'Albo on line
Al sito web*